

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1320}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LUCA, FLORESTA

Disciplina relativa alla fornitura di servizi
di accesso ad INTERNET

Presentata il 13 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I fornitori di servizi di accesso ad INTERNET (*INTERNET service provider-ISP*) sono titolari di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420. Essi da anni svolgono una preziosa azione di alfabetizzazione all'uso dei mezzi informatici e di avvicinamento ad INTERNET soprattutto in zone disagiate, in particolare del sud, e nei riguardi della piccola e media impresa.

I servizi offerti dall'ISP sono remunerati dall'utente attraverso un abbonamento il cui costo varia in relazione alle prestazioni fornite o richieste ed alla qualità delle prestazioni stesse: nessun compenso

è previsto a favore dell'ISP da parte dell'organismo di telecomunicazioni per il traffico generato dall'utente a seguito dell'utilizzazione dei servizi INTERNET.

La liberalizzazione del mercato della telefonia vocale e la disciplina attualmente in vigore per interconnessione hanno determinato una nuova situazione per cui alcuni operatori con licenza individuale riguardante la telefonia vocale sono in grado di offrire al pubblico l'accesso gratuito ad INTERNET: in pratica, i licenziatari utilizzano gli introiti derivanti dal traffico indistinto fra telefonia vocale ed accesso ad INTERNET per sussidiare tale ultimo servizio. Ciò provoca disparità di trattamento fra i fornitori di accesso ad INTERNET indipendenti e quelli operanti

in collaborazione con gli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza.

Tale stato di cose non può trovare adeguata soluzione in via amministrativa in quanto le disposizioni vigenti (articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e allegato B annesso al medesimo regolamento) non stabiliscono inequivocabilmente che anche i titolari di autorizzazione generale (quali i fornitori di accesso ad INTERNET) abbiano titolo a negoziare accordi di interconnessione sulla base del relativo listino pubblicato dagli

organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (attualmente, Telecom Italia).

Di qui le motivazioni della presente proposta di legge che intende ripristinare condizioni di accettabile concorrenza, estendendo agli ISP indipendenti la disciplina di interconnessione utilizzata dagli operatori con licenza individuale.

In relazione alla possibile evoluzione della materia in sede comunitaria è sembrato opportuno limitare la portata del provvedimento a due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I fornitori di servizi di accesso ad INTERNET (*INTERNET service provider*), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri di equità definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi di accesso ad INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1999, data nella quale alcuni fornitori di servizi di accesso ad INTERNET hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi di accesso ad INTERNET e gestori di reti di telecomunicazioni, e per il periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007390